



# COMUNE di TONARA

(Provincia di Nuoro)

Viale della Regione, 8 ☎ 078463823 ☎ 078463246 ( C.M. n.12) - P.iva 00162960918

email: [sindacotonara@gmail.com](mailto:sindacotonara@gmail.com) ; [sindaco@comunetonara.org](mailto:sindaco@comunetonara.org)

Tonara 14/05/2009

Prot. N. 3054

## Ordinanza N. 15

### Oggetto: Prevenzione Incendi.

#### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno di centri urbani, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

#### RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
- provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel periodo che va dal mese di giugno al mese di ottobre quando massimo è il rischio ad attivare interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi;

#### VISTO:

- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773;
- la Legge 21/11/2000 n° 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";
- il **D.L.vo n° 267/2000** in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il **Titolo III** del D.L.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- l'art 255 del D.L.vo 03/04/2006 n° 152 "*Norme in materia ambientale*";
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**RICHIAMATE** le "**Prescrizioni Regionali antincendio**", allegate alla **Delibera G.R. n. 21/15 del 5/05/2009**, diramante nelle more dell'approvazione del Piano Regionale Antincendi revisione 2009, stante la necessità di procedere con urgenza, che, **agli artt.12 e 14**, dettano le prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;

#### ORDINA

**A tutti gli enti ed ai privati**, possessori a qualsiasi titolo di **boschi, terreni agrari, prati, pascoli** ed incolti, **di mettere in atto le azioni necessarie ad evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi**, adottando i seguenti interventi preventivi:

**a) pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione**, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali, e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite. Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco di fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza di 5 metri. I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture erbacee annuali, contigui con le aree boscate (così come definite dalle "Prescrizioni Regionali antincendio 2009"), devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

**b) i predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 del Mese di Giugno 2009 e, se necessario, essere ripetuti durante la stagione estiva;**

**c) pulizia**, per una fascia di larghezza non inferiore a mt. 3,00 in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà da sterpaglie, di vegetazione secca in genere presente oltre ripulitura da parte degli enti interessati (ANAS, Amministrazione Provinciale, ecc...) della vegetazione erbacea e/o arbustiva presente lungo le scarpate stradali e ferroviarie nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada;

**d) pulizia dell'area circostante i serbatoi di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico per un raggio non inferiore a mt. 5,00, ad opera dei concessionari;**  
**Dal 1 Giugno 2009 al 15 Ottobre 2009, È FATTO DIVIETO, in tutto il territorio del Comune di Tonara :**

1. **di accendere fuochi**, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive;
2. **far brillare mine o usare esplosivi;**
3. **l'esercizio delle carbonaie;**
4. **smaltire braci;**
5. **gettare dai veicoli**, o comunque abbandonare sul terreno, **fiammiferi, sigari o sigarette** e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
6. ai conduttori di automezzi dotati di marmitta catalitica fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, di materiale vegetale seccaginoso o comunque di materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;
7. all'interno di aree boscate, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli usare motori attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o braci;
8. compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo immediato di incendio.

Sono inoltre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innesco o lo sviluppo dell'incendio.

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le macchine agricole hanno l'obbligo, durante l'utilizzo della macchina, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento **un dispositivo parafaville**.

Ad ogni cittadino, anche turista o gitante, incombe l'obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento.

#### **AVVERTE**

Che in caso di mancato adempimento del presente provvedimento, **oltre alle eventuali disposizioni penali**, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs. 267/00 introdotto dall'art. 16 della L. 16.01.2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), la sanzione pecuniaria da **50,00 euro a 500 euro**.

#### **INCARICA**

la Polizia Municipale, i Carabinieri ed i soggetti autorizzati all'esecuzione della presente Ordinanza. Tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comune eventuali trasgressori.

**Si dispone**, inoltre, che **una copia dell'Ordinanza** sia immediatamente affissa nelle sedi opportune, e una copia sia trasmessa :

**All'Albo Pretorio – Sede**

**All'Ufficio di Polizia Municipale - Sede**

**Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Tonara.**

**Al Comando della Stazione Forestale - Tonara**

IL SINDACO

Renato Tore